

**ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

Ricorso

ex art. 6, comma 2, Regolamento elettorale di Ateneo

del dott. **Lucio Maggio** (C.F. MGGLCU66E17C351H), nato a Catania il 17/05/1966, n. matr. 5190, e del dott. **Attilio Luigi Maria Toscano** (C.F. TSCTLL73A27C351V), nato a Catania il 27/01/1973, n. matr. 11496, nella qualità di ricercatori universitari a tempo indeterminato nell'Università degli studi di Catania e, pertanto, titolari del diritto di elettorato attivo per le elezioni del rettore dell'Università,

PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO,

- 1) degli **atti** e delle **operazioni di voto e di scrutinio del 23 agosto 2019 (di cui al relativo verbale n. 2 prot. 249504) e del 26 agosto 2019 (di cui al relativo verbale n. 3 prot. 249935)**, delle elezioni del rettore dell'Università degli studi di Catania per il sessennio 2019/2025, ivi incluse le convocazioni degli aventi diritto al voto e le nomine dei componenti dei seggi elettorali;
- 2) della relativa **graduatoria finale** dei candidati;
- 3) della **proclamazione** dell'eletto rettore, prof. Francesco Priolo;
- 4) di **ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente**, ancorché non conosciuto.

FATTO E DIRITTO

Come è noto, il “*decano dei professori di prima fascia*” dell'Università degli studi di Catania, prof. Vincenzo Di Cataldo, ritenendosi legittimato (sulla legittimazione pende ricorso al T.A.R. Catania R.G. n. 1327/2019, con camera di consiglio fissata per il prossimo 12 settembre 2019), ha indetto nuove elezioni, indicando per le date delle votazioni, tra le altre, quelle del 23 e del 26 agosto 2019, nelle quali si sono svolte le operazioni di voto e di scrutinio ed all'esito delle quali è risultato eletto e proclamato il prof. Francesco Priolo.

Dal **verbale n. 2 prot. 249504 del 23 agosto 2019**, che conferma lo *screenshot* tratto dal video trasmesso in diretta dalla TV di Ateneo per le operazioni del primo scrutinio (**all. 1**), si è appreso della presenza di “***n. 3 schede di colore bianco e n. 2 di colore avorio in più rispetto al numero dei votanti risultante dai verbali di singoli seggi?***”.

Le schede di colore bianco (di docenti e studenti) provenivano dai seggi nn. 1 e 3 e quelle di colore avorio (del personale tecnico-amministrativo) provenivano dai seggi nn. 2 e 4.

In sostanza, sono stati espressi (ad oggi, non si sa da chi) e conteggiati nn. **5 voti in più** (n. 3 astrattamente riferibili a docenti e/o studenti e n. 2 astrattamente riferibili al personale tecnico-amministrativo) rispetto al complessivo numero di votanti, così come verbalizzato, nei singoli seggi, all'esito del primo turno di votazione, il 23 agosto 2019.

Anche dalle operazioni di voto e di scrutinio del secondo turno del 26 agosto 2019 (vds. lo *screenshot* tratto dal video trasmesso in diretta dalla TV di Ateneo per le operazioni del secondo scrutinio – **all. 2** –), all’esito delle quali è stato proclamato rettore il prof. Francesco Priolo, è emersa la presenza di n. **1 scheda in più** rispetto al numero dei votanti dei seggi elettorali relativi a docenti e studenti.

In particolare, lo *screenshot* del 26 agosto 2019 (**all. 2**) evidenzia n. 1021 docenti/studenti votanti e n. **1022** schede scrutinate, con n. **882** voti per il prof. Priolo, e n. 27 schede bianche e n. 27 schede nulle. I dati pubblicati sul sito dell’Università, invece, evidenziano n. 1021 docenti/studenti votanti e n. **1021** schede scrutinate, con n. **881** voti per il prof. Priolo, e sempre n. 27 schede bianche e n. 27 schede nulle. Al di là dell’evidente discordanza tra il primo ed il secondo dato numerico, la scheda in più riscontrata nelle votazioni del 26 agosto 2019 risulta confermata dalle dichiarazioni del decano e dal colloquio (tratti dal video trasmesso in diretta dalla TV di Ateneo) tra il decano e la dirigente dell’Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio, componente anch’ella della Commissione elettorale:

Decano (rivolgendosi al pubblico): “*Abbiamo completato i voti dei docenti e degli studenti. Sospendiamo un attimo per riconteggiare. I numeri concordano?*”

Decano (rivolgendosi, immediatamente dopo, alla Dirigente, a voce più bassa): “*Dobbiamo preparare il verbale su quel punto là... su questa cosa della scheda... lei come lo... ? Come pensa ...?*”

Decano (sempre a bassa voce): “*...Va be, si vede che c’è una firma in meno... non è un problema... questo lo verbalizziamo... mettiamo...*”.

Tuttavia, nel **verbale n. 3 prot. 249935 del 26 agosto 2019**, è risultato che sarebbe stata “*estratta dall’urna una scheda doppia, cioè due schede compattate e ripiegate insieme. La Commissione ritiene che per errore il seggio abbia consegnato ad un elettore due schede unite credendo che si trattasse di una sola e che l’elettore a sua volta non si sia accorto di avere ricevuto due schede e che quindi abbia espresso il proprio voto sulla prima scheda ed abbia poi ripiegato insieme le due schede. Il che trova conferma nel fatto che il voto è espresso soltanto nella prima scheda, mentre la seconda risulta intatta. La Commissione ritiene, pertanto, di dare efficacia al voto espresso sulla prima scheda e di non conteggiare nel computo delle schede votate la seconda*”.

La presente ricostruzione verbalizzata non corrisponde però alla sottrazione di n. 1 voto al candidato Priolo (da n. 882 a n. 881 voti), che risulta dal medesimo verbale.

Il fenomeno delle n. 6 schede in più può essere avvenuto o per meri errori materiali (ad es. di verbalizzazione dei seggi), o per altra ipotesi, invero fraudolenta e ben nota alla giurisprudenza in materia elettorale, ossia quella della c.d. “*scheda ballerina*”, che (secondo C.d.S., sez. III, n. 4335/2018) “*consiste nel consegnare (fuori dall’urna) all’elettore una scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata mentre l’elettore, che tale scheda ha deposto nell’urna, dà all’uscita del seggio all’esponente criminale quella ancora intonsa che il seggio gli ha consegnato. Quest’ultima verrà riconsegnata compilata ad altro elettore, che a sua volta ne restituirà una bianca. In questo modo, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti la sorte, viene controllato e pilotato l’esercizio del diritto di voto*”.

Orbene, non possono di certo i ricorrenti accertare, non avendone i mezzi (il principio di c.d. vicinanza della prova impone all'Amministrazione una tale verifica), se ricorra la prima o la seconda ipotesi, tuttavia è loro dovere e diritto istituzionale allegare gli elementi sintomatici del possibile ricorso alla c.d. "scheda ballerina", sempre, ed a qualsiasi livello, fonte di invalidità degli atti e delle operazioni di voto e di scrutinio.

Ed invero, le elezioni si sono svolte senza criticità nelle predette due date, in n. 4 seggi, non presidiati dalle Forze dell'Ordine, poiché non normativamente previsto, con una affluenza elettorale ben inferiore a quella degli anni precedenti (con il 34% di non votanti al secondo turno, caso sbalorditivo rispetto alle precedenti consultazioni elettorali), sia per i docenti e per gli studenti sia per il personale tecnico-amministrativo.

Il clima di queste elezioni c.d. *domestiche*, perché deputate all'elezione del legale rappresentante di un *numerus clausus* di soggetti (docenti, rappresentanti degli studenti e personale tecnico-amministrativo), la non elevata affluenza, la mancata segnalazione da parte dei seggi elettorali di eventuali situazioni di criticità e/o di confusione, l'elevata competenza professionale dei componenti dei n. 4 seggi (per ciascuno: un ordinario, un associato, un ricercatore ed un dipendente di categoria C o superiore), selezionati dal decano, inducono a ritenere che sia improbabile che possano esservi stati ben n. 6 errori materiali [ad esempio: elettori che hanno votato, pur non essendone stata registrata e/o verbalizzata la loro partecipazione alla votazione, tramite l'obbligatoria "annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti", ex art. 118, comma 4, lett. f), del Regolamento elettorale di Ateneo].

Infatti, in assenza di giustificazioni scritte (dei seggi elettorali e della stessa Commissione elettorale) sulla **discordanza (espressamente verbalizzata) tra numero di votanti e schede votate**, deve prendersi atto come l'Amministrazione universitaria non fornisca elementi idonei (tantomeno certi ed inconfutabili) a superare le discordanze numeriche dalla medesima riscontrate, né a fugare ogni dubbio sul possibile utilizzo fraudolento del sistema della c.d. "scheda ballerina", il cui indizio sono le n. 6 schede in più.

Si tenga conto, tra l'altro, che le schede elettorali non sono dotate di meccanismi idonei ad evitare il ricorso al detto sistema.

Il verbale del 23 agosto 2019, che fa fede fino a querela di falso, è idoneo a provare la predetta discordanza. Aggravata dal fatto che vi sono non una, ma ben cinque schede in più il 23 agosto 2019. E anche il verbale del 26 agosto attesta comunque la presenza di una ulteriore scheda in più.

In tali casi, ove la discordanza non sia spiegabile (e non sia stata adeguatamente spiegata) altrimenti, si ingenera, secondo la giurisprudenza, un quadro **non trasparente** in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale, che, sempre secondo costante giurisprudenza, non è superabile neanche con la c.d. *prova di resistenza*, poiché è la stessa **trasparenza** del risultato elettorale ad essere

compromessa, sicché deve trovare soddisfazione l'interesse strumentale ad una competizione elettorale nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resti sottratto (con certezza ed inconfutabilità) alle n. 6 irregolarità emerse nell'occasione, che incidono sugli aspetti generali e sulla stessa regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.

Ed è infatti proprio in nome della tutela dell'espressione della volontà popolare – che in questa sede si invoca, perché principio cardine di un sistema democratico fondato sulla sovranità del popolo – che si avanza il presente ricorso per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli atti impugnati di cui sopra.

Tanto premesso, i ricorrenti così

CONCLUDONO

Voglia la Commissione elettorale dell'Università degli studi di Catania, adita, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- 1) **in via preliminare**, preso atto della discordanza (espressamente già verbalizzata) tra numero di votanti e schede votate, ed in ossequioso rispetto al **supremo principio di trasparenza** dell'azione amministrativa, **accertare e/o verificare** se e quali docenti e/o studenti e dipendenti dell'Ateneo abbiano effettivamente votato il 23 ed il 26 agosto 2019, senza che ne sia stata verbalizzata, dai seggi, la partecipazione alla votazione e/o **accertare e/o verificare** altri errori materiali che possano giustificare adeguatamente la presenza di n. 6 schede votate in più;
- 2) e, laddove dalla precedente verifica non emergano giustificazioni certe ed inconfutabili, **dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati.**

Catania, 27 agosto 2019

Dott. Lucio Maggio

Dott. Attilio Luigi Maria Toscano
(atto firmato digitalmente)